



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI  
COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**ALLEGATO 3  
CAPITOLATO TECNICO**

## **INDICE**

1. PREMESSA .....	3
2. FINALITA' ED OGGETTO DEL CONTRATTO .....	3
3. DURATA DELLA CONVENZIONE .....	4
4. DEFINIZIONI.....	4
5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E SUE MODALITA' .....	4
6. EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO .....	5
7. OBBLIGHI DEL FORNITORE .....	6
8. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE .....	7
9. CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO .....	7

## **1. PREMESSA**

Il presente Capitolato Tecnico descrive le prescrizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento del servizio erogato alle Amministrazioni che ne fanno richiesta mediante l'emissione di ordinativi di fornitura e/o mediante successivi ordinativi di fornitura aggiuntivi.

## **2. FINALITA' ED OGGETTO DEL CONTRATTO**

Oggetto del contratto è la stipula di una convenzione quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da attivarsi esclusivamente nelle amministrazioni pubbliche investite dal sisma nella Regione Emilia Romagna, compresa la struttura commissariale della Regione Emilia Romagna, e le Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia.

Il Fornitore provvederà sia all'attività di reclutamento e formazione del personale, sia alla gestione dello stesso.

La finalità della Convenzione è quella di fornire uno strumento dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di prestatori d'opera in relazione ad esigenze contingenti, sopraggiunte nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma, non fronteggiabili con il personale in servizio al momento in carica.

Nel corso della durata della Convenzione il Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordinativi di fornitura emessi dai punti ordinanti delle amministrazioni fino all'importo massimo spendibile .

Nel corso della durata degli Ordinativi di fornitura l'Aggiudicatario si impegna ad accettare ulteriori Ordinativi cosiddetti aggiuntivi.

Non esistono importi minimi per le emissioni di Ordinativi di fornitura da parte delle amministrazioni contraenti, fermo restando che la Convenzione sarà in essere esclusivamente per le Amministrazioni investite dal sisma, per convenzione qui nominate "Amministrazioni contraenti".

Le Amministrazioni contraenti sono facoltizzate all'adesione alla Convenzione, possono quindi anche non attivare tale servizio, o ricorrervi soltanto parzialmente rispetto alla previsione di spesa indicata, in ragione di eventuali diverse necessità che potranno verificarsi nel corso della durata della Convenzione, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Contraente.

I concorrenti dovranno osservare i principi e la disciplina previsti dal Dlgs 30/3/2001 n. 165 e s.m., dal Dlgs n. 267/00 (T.U.E.L.) e s.m., dalla legge n. 30/03., dal Dlgs n. 276/03 e dai CCNL vigenti al momento.

### 3. DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2016 e decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta dell'Agenzia, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile.

E' facoltà di ogni Amministrazione contraente richiedere il personale secondo le necessità e ragioni di interesse date dall'evento sismico.

### 4. DEFINIZIONI

Amministrazioni contraenti	Le Amministrazioni Pubbliche che hanno diritto ad aderire alla Convenzione secondo l'art. 19 della L.R. n. 11 del 2004, comprese le Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia
Fornitore	L'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive una Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura
Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo	E' un documento integrativo con il quale le Amministrazioni Contraenti estendono e/o ampliano l'Ordinativo di Fornitura per richieste causate da sopraggiunte necessità
Ordinativo di Fornitura	Costituisce l'adesione formale delle Amministrazioni contraenti alla Convenzione; attraverso l'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni acquistano i servizi,impegnando il fornitore alle prestazioni in esso indicate
Richiesta Preliminare di Fornitura	La richiesta con la quale le singole Amministrazioni Interessate alla Convenzione chiedono al Fornitore di effettuare un sopralluogo per una eventuale attivazione dei servizi
Supervisore	La persona designata dall'Amministrazione contraente come responsabile dei rapporti con il fornitore. Il Supervisore vigila sulla puntuale e corretta esecuzione della prestazione d'opera

### 5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E SUE MODALITA'

L'Amministrazione tramite la richiesta preliminare di fornitura a firma del Supervisore procederà ad inviare la propria richiesta al Fornitore, indicando:

- descrizione della professionalità richiesta;
- settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;

- modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- sede e orario di lavoro;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell'Amministrazione contraente.

Il Fornitore, entro il termine di 48 ore dalla richiesta, fatte salve oggettive e motivate difficoltà di reperimento, dovrà comunicare i nominativi del personale richiesto. Se richiesto, il Fornitore provvederà ad inviare presso l'Amministrazione uno o più candidati per effettuare colloqui di valutazione.

L'Amministrazione verificata l'idoneità delle figure professionali richieste procederà ad emettere l'Ordinativo di fornitura che darà luogo a contratto con il Fornitore.

Prima della emissione dell'ordinativo, il Fornitore è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, a fornire a quest'ultima, un prospetto di quantificazione dei costi rapportati alla durata del contratto, evidenziandone ogni voce e il relativo corrispettivo comprensivo d'IVA.

## **6. EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione personale temporaneo facente parte delle seguenti categorie professionali:

- per le Amministrazioni pubbliche locali: categorie B, C e D;
- per le Prefetture: seconda e terza area.

L'attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità in quanto applicabili.

I lavoratori saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL ed eventuali contratti integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Amministrazione contraente, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto da parte della stessa Amministrazione.

Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL vigente e da eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dal Fornitore ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione.

La posizione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta del lavoratore.

Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Aggiudicatario che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione contraente.

Gli eventuali buoni pasto maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dall'Amministrazione contraente, la quale provvederà anche a comunicare all'Aggiudicatario l'importo complessivo dei buoni pasto corrisposti, al fine di consentire allo stesso l'eventuale trattenuta da effettuare in busta paga.

L'Amministrazione contraente osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 /2008 e s.m. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.

Il lavoratore ha diritto a prestare la propria opera per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione.

Le Amministrazioni contraenti si riservano l'interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo: in tal caso il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione.

## **7. OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Il personale fornito dovrà essere istruito e formato, a cura del Fornitore, secondo le modalità da esso indicate nella propria offerta tecnica per garantire uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione contraente.

L'Aggiudicatario si impegna a porre a disposizione dell'Amministrazione contraente in via prioritaria i lavoratori che abbiano maturato precedenti esperienze lavorative presso Amministrazioni Pubbliche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo su richiesta dell'Amministrazione contraente.

L'Aggiudicatario provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività.

Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.

Per ogni altro obbligo, si rimanda a quanto contenuto nello Schema di Convenzione.

## **8. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE**

L'Amministrazione contraente si impegna a comunicare all'Aggiudicatario gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

L'Amministrazione contraente, in caso di inadempienze dell'Aggiudicatario, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

L'Amministrazione contraente osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'Amministrazione contraente ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.

## **9. CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Per il servizio oggetto della presente procedura l'Amministrazione contraente corrisponde all'Aggiudicatario, per ogni ora effettivamente prestata, l'importo calcolato secondo quanto riportato all'articolo 12 "Corrispettivi" dell'Allegato 4 Schema di Convenzione.

La quota di produttività da corrispondere effettivamente ai lavoratori sarà comunicata all'Aggiudicatario con riferimento a quanto erogato al personale assunto presso l'Amministrazione contraente.

L'Amministrazione si impegna a rimborsare eventuali altre indennità se contrattualmente previste, purché preventivamente autorizzate.

Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolato secondo quanto stabilito dai vigenti CCNL. Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo

contrattuale e in giornate lavorative sarà fatturato dal Fornitore alla stessa tariffa concordata per l'ora ordinaria.

In caso di rinnovo dei Contratti di Comparto Regioni ed Autonomie locali e Ministeri, relativi alla parte economica, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento per le ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.

Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione contraente.

L'Amministrazione contraente corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a carico dell'Aggiudicatario ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificazioni.

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, l'Aggiudicatario provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta, all'Amministrazione contraente copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.